

PROT. N. 198
12 NOV. 2018

Unione dei Comuni "MONTEDORO"

Provincia di Taranto



Carosino Faggiano Monteiasi

Montemesola

Monteparano Roccaforzata

San Giorgio
Jonico

Sava

San Marzano di San
Giuseppe

UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

Provincia di Taranto

Servizio Tecnico Unionale

Via Skandenberg,23 - 74020 FAGGIANO (TA)

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI E GATTI LIBERI, NON DI PROPRIETÀ, RINVENUTI FERITI E/O MALATI SUI TERRITORI APPARTENENTI A UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO (ANNI 2)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In conformità alle disposizioni della Legge 14/08/1981 n. 281, in esecuzione della Legge Regione Puglia n. 12/95

DATO ATTO CHE:

- La legge n. 281 del 14.08.1991 avente per oggetto "Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" (c.d. legge sul randagismo) promuove e disciplina l'attività di tutela degli animali di affezione, in una corretta convivenza tra uomo e animale ed allo scopo di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- L'art. 4 della stessa legge individua le competenze dei Comuni, i quali, singolarmente o in associazione, hanno l'obbligo di provvedere al risanamento e/o costruzione dei canili e gattili ed alla costruzione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale di attuazione della legge quadro nazionale;
- In attuazione della suddetta Legge quadro, la Regione Puglia, con propria L.R. n. 12 del 03.04.1995 e s.m.i., avente per oggetto "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" ha inteso individuare le modalità necessarie, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto ed equilibrato rapporto uomo - animale - ambiente;

RENDE NOTO

1. Che l'Unione dei Comuni "MONTEDORO" intende procedere alla stipula di apposita Convenzione (Allegato B), per la durata di anni 2 (due), con un ambulatorio e/o clinica veterinaria, che svolga un servizio 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, dotata anche di reparto degenza infettivi, che sia in grado e offra la disponibilità ad effettuare **il trasporto** e gli interventi di alta specializzazione chirurgica o le cure di patologie gravi, nonché tutte le altre pratiche e cure escluse dai compiti propri del servizio veterinario regionale, che possono consistere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) in esami di laboratorio (sangue, urine, etc.), esami diagnostici strumentali (radiografie, ecografie, ecocardiografie, etc.),

visite specialistiche, interventi chirurgici e ogni altro intervento necessario a garantire la buona salute degli animali (ad es. per tumore mammario, osteosintesi, amputazione arto, pneumotorace, ricostruzione diaframma), terapia intensiva con box ossigeno, degenza con osservazione medica h24, possesso di almeno 2 box ricoveri esclusivamente riservati per l'esecuzione del servizio di cui trattasi climatizzati e sorvegliati h 24 da medici veterinari per la degenza e l'osservazione dei feriti – malati, box ricovero in reparto degenza infettivi, sala chirurgica attrezzata per intervenire chirurgicamente nelle situazioni di urgenza, smaltimento della carcassa dell'animale in caso di decesso;

Tale servizio dovrà essere effettuato per tutti i comuni appartenenti all'Unione dei Comuni "MONTEDORO" ovvero:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Comune di CAROSINO | per una quota pari ad euro 2.239,92; |
| 2. Comune di FAGGIANO | per una quota pari ad euro 1.742,16; |
| 3. Comune di MONTEMESOLA | per una quota pari ad euro 1.742,16; |
| 4. Comune di MONTEPARANO | per una quota pari ad euro 1.555,50; |
| 5. Comune di SAVA; | per una quota pari ad euro 2.488,80; |
| 6. Comune di ROCCAFORZATA | per una quota pari ad euro 1.555,50; |
| 7. Comune di MONTEIASI | per una quota pari ad euro 2.239,92; |
| 8. Comune di SAN GIORGIO IONICO | per una quota pari ad euro 2.488,80; |
| 9. Comune di SAN MARZANO di S.G. | per una quota pari ad euro 2.239,92; |
- per un totale generale pari ad euro 18.292,68

- Che i titolari di ambulatorio veterinario e/o clinica veterinaria interessati possono presentare la propria offerta in termini di percentuale di ribasso rispetto al prezzo omnicomprendivo, a corpo e forfettario annuo di **€ 18.292,68**

(eurodiciottomiladuecentonovantadue/68) compresa I.V.A. e CAP;

- L'eventuale superamento della quota sopra riportata di 15 prestazioni professionali in favore di n° 15 randagi (cani, gatti) anno/per ogni comune, verrà calcolata, ognuna, a carico di ogni comune, in rapporto alla quota di partecipazione del comune per il quale verrà effettuata la prestazione.

- Il pagamento avverrà in unica rata annuale, a seguito di presentazione di relativa fattura, corredata dagli atti amministrativi con cui il medico veterinario dell'ASL ha disposto il ricovero.

- Che l'affidamento avverrà in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, presenterà migliore preventivo;

- Che gli interessati alla stipula dell'apposita Convenzione con l'Unione dei Comuni Montedoro, come da schema all'uopo predisposto e allegato, devono presentare l'istanza firmata digitalmente a mezzo PEC o protocollo **entro le ore 12.00 del giorno 30/11/2018.**

indirizzandola a "Unione dei Comuni "MONTEDORO" - Via Skandemberg - c/o Comune di Faggiano - 74020 FAGGIANO, (TA)", con l'indicazione in oggetto "Offerta per Convenzione relativa a prestazioni veterinarie"; l'istanza dovrà contenere:

1. Lo schema della Convenzione (Allegato B) con la firma del rappresentante legale in ogni sua pagina per accettazione;
2. La domanda di ammissione (Allegato C) con l'offerta economica e la sottoscrizione delle relative dichiarazioni;
3. Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;
4. Curriculum vitae redatto in formato europeo.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Si avverte che si darà luogo all'esclusione della gara di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire l'istanza nei modi e nei termini sopra indicati ovvero per coloro per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta.

Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto, a meno che non vengano espressamente confermate e sottoscritte.

- Non saranno ammesse alla gara le offerte in rialzo rispetto all'importo onnicomprensivo, a corpo e forfettario annuo di **€ 18.292,68 (eurodiciottomiladuecentonovantadue/68) compresa I.V.A. e CAP;**
- Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione alla gara:
 - a) coloro i quali si trovino in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle condizioni che comportino incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - b) i dipendenti del comune dei Comuni aderenti all'Unione, loro parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo, che si trovino coinvolti nel procedimento o che abbiano potere decisionale in merito.

EFFETTI DELLA PARTECIPAZIONE

- Scaduto il termine sopraindicato, l'Amministrazione, sulla base delle istanze pervenute, ha l'insindacabile facoltà di procedere o di non procedere all'affidamento per sopravvenute specifiche esigenze di carattere pubblico, oppure di trattare
- direttamente con l'interessato nel caso di unico offerente, purché la sua offerta sia di valore pari o inferiore al prezzo onnicomprensivo, a corpo e forfettario annuo di **€ 18.292,68 (eurodiciottomiladuecentonovantadue/68) compresa I.V.A. e CAP;**
- Qualora alla scadenza suddetta non siano pervenute istanze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di pubblicare l'Avviso per ulteriore periodo, anche prevedendo condizioni e modalità differenti da quelle ivi contenute.

L'aggiudicatario sarà colui il quale, in possesso dei requisiti richiesti, presenterà migliore preventivo.

L'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto qualora in sede di controllo dei requisiti oggetto di autocertificazione si dovesse evincere la falsità o la non rispondenza di quanto dichiarato e **le dichiarazioni false saranno segnalate d'ufficio alla Procura della Repubblica.**

Contro il succitato provvedimento è ammesso ricorso in via amministrativa nei termini di legge.

Non saranno prese in esame istanze per persone da nominare e sarà vietato cedere l'aggiudicazione a qualsiasi titolo.

La presentazione della domanda implica l'integrale accettazione di tutte le condizioni di cui al presente avviso.

Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso il Settore Tecnico - Ambiente (tel. 099/5664018), la cui responsabilità del procedimento è conferita allo scrivente Responsabile.

Il presente avviso resterà affisso all'Albo pretorio on-line e sul sito internet sino alla data di scadenza sopradetta.


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003

Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter partecipare alla procedura di gara, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, nell'ambito della finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di aggiudicazione ed a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Titolare del trattamento dei dati è l'Unione dei Comuni "MONTEDORO"; il Responsabile dei dati personali è la Dott. ssa Eugenia Mandurino, Segretario Comunale dell'Unione dei Comuni "MONTEDORO".

I dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, e potranno essere comunicati al personale interno dei Comuni coinvolti nel procedimento, ai concorrenti e ad ogni altro soggetto che ne abbia diritto ed interesse ai sensi della Legge 241/1990.

Circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati, si fa rinvio agli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. NICOLA ANTONANTE

Unione dei Comuni "MONTEDORO"

Provincia di Taranto



UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

Provincia di Taranto

Area Tecnica Unionale

Via Skandenberg,23 - 74020 FAGGIANO (TA)

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI E GATTI LIBERI, NON DI PROPRIETÀ, RINVENUTI FERITI E/O MALATI SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno 2018, il giorno del mese di, nella sede municipale del Comune di sono presenti:

- il rappresentante per L'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO, in persona del Dirigente Settore Tecnico – Ambiente, Arch. Nicola Antonante, giusto decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni "MONTEDORO", n.12 del 31/05/2016 e n. 13 del 03/06/2016, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Faggiano, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'Ente rappresentato;
- il dott., nato a (....) il e residente in alla via, C.F., nella sua qualità di della con sede in alla via

Premesso che:

- La legge n. 281 del 14.08.1991 avente per oggetto "*Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*" (c.d. legge sul randagismo) promuove e disciplina l'attività di tutela degli animali di affezione, in una corretta convivenza tra uomo e animale ed allo scopo di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- L'art. 4 della stessa legge individua le competenze dei Comuni, i quali, singolarmente o in associazione, hanno l'obbligo di provvedere al risanamento e/o costruzione dei canili e gattili ed alla costruzione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale di attuazione della legge quadro nazionale;
- In attuazione della suddetta Legge quadro, la Regione Puglia, con propria L.R. n. 12 del 03.04.1995 e s.m.i., avente per oggetto "*Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*" ha inteso individuare le modalità necessarie, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto ed equilibrato rapporto uomo – animale – ambiente;

Atteso che:

- In ragione della vigente normativa, le spese necessarie ad assicurare il benessere e la salute dei cani vaganti sul proprio territorio ricadono sul Civico Ente;
- I comuni aderenti all' UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO non dispongono di strutture e personale sufficienti per garantire tutti gli adempimenti che la legge pone a suo carico per quanto riguarda la tutela dei cani e gatti randagi e che pertanto occorre procedere all'affidamento del servizio indicato in oggetto a terzi che dispongono di tali strutture;

Visti:

- R.D. 27/07/1934 n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie);
- D.P.R. 08/02/1954 n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);
- Legge 14/08/1981 n. 281 (c.d. legge sul randagismo)
- Legge Regione Puglia n. 12/95 e s.m.i.;
- Linee Guida n. 4, approvate con Delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016;
- T.U.E.L. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Finalità

La Convenzione ha come finalità la tutela delle condizioni di salute e di vita degli animali randagi e la salvaguardia delle esigenze sanitarie, in attuazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Art.2 – Oggetto

Il servizio ha per oggetto il ricovero, e la cura di cani randagi e di gatti liberi, non di proprietà, rinvenuti feriti e/o malati sui territori dei comuni aderenti, da sottoporre ad osservazione e a terapie veterinarie, comprensivo dell'assistenza veterinaria e del pronto soccorso veterinario in struttura.

I cani e i gatti vaganti (randagi) ritrovati o catturati dal Servizio Veterinario dell'AUSL - TA sui territori comunale di competenza verranno trasferiti a cura e spese dello stesso Servizio Veterinario nella struttura veterinaria dell'aggiudicatario, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

L'aggiudicatario dovrà garantire un servizio per 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, con proprio idoneo personale per il pronto intervento.

Agli animali dovranno essere fornite tutte le cure e l'assistenza necessaria, nonché le indagini diagnostiche utili. (esclusa la diagnostica per immagini di II livello TC e RMN)

Per ogni singolo animale preso in carico, l'aggiudicatario dovrà compilare una cartella clinica con tutte le indicazioni riguardanti il riconoscimento dell'animale (microchip, sesso, specie, razza, colore, peso) e le prestazioni mediche eseguite sull'animale sottoposto a cure.

L'aggiudicatario dovrà assicurare interventi di alta specializzazione chirurgica e cure di patologie gravi, nonché tutte le altre pratiche e cure escluse dai compiti propri del servizio veterinario regionale, che possono consistere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) in:

1. esami di laboratorio (sangue, urine, etc.);
2. esami diagnostici strumentali (radiografie, ecografie, ecocardiografie, etc.);
3. visite specialistiche;
4. interventi chirurgici e ogni altro intervento necessario a garantire la buona salute degli animali (ad es. per tumore mammario, osteosintesi, amputazione arto, pneumotorace, ricostruzione diaframma);
5. terapia intensiva con box ossigeno;
6. degenza con osservazione medica **H24**;
7. possesso di almeno 2 box ricoveri esclusivamente riservati per l'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione, climatizzati e sorvegliati **H24** da medici veterinari per la degenza e l'osservazione dei feriti – malati;

8. box ricovero in reparto degenza infettivi;
9. sala chirurgica attrezzata per intervenire in situazioni di urgenza;
10. smaltimento della carcassa dell'animale in caso di decesso.

Conclusa la visita e le eventuali cure mediche e chirurgiche prestate, l'aggiudicatario procederà, a seconda della diagnosi e delle condizioni dell'animale:

- a) a trattenerlo in degenza, per il tempo necessario;
- b) a chiamare il comune per il trasferimento
- c) Gli animali dimessi – con foglio di dimissioni, cartella clinica ed eventuale prescrizione della terapia farmacologica da effettuare – dovranno essere ricoverati d'intesa con il Servizio Veterinario dell'AUSL-TA presso il canile in caso di sterilizzazione o, se idonei, dovranno essere reimmessi sul territorio. Il trasporto dei suddetti animali **RIENTRA** nelle prestazioni che dovrà erogare l'aggiudicatario **a sue totali cure e spese**.
- d) I comuni facenti parte dell'Unione "MONTEDORO", per la presente convenzione sono:

1. Comune di CAROSINO	per una quota pari ad euro 2.239,92;
2. Comune di FAGGIANO	per una quota pari ad euro 1.742,16;
3. Comune di MONTEMESOLA	per una quota pari ad euro 1.742,16;
4. Comune di MONTEPARANO	per una quota pari ad euro 1.555,50;
5. Comune di SAVA;	per una quota pari ad euro 2.488,80;
6. Comune di ROCCAFORZATA	per una quota pari ad euro 1.555,50;
7. Comune di MONTEIASI	per una quota pari ad euro 2.239,92;
8. Comune di SAN GIORGIO IONICO	per una quota pari ad euro 2.488,80;
9. Comune di SAN MARZANO di S.G.	per una quota pari ad euro 2.239,92;

per un totale generale pari ad euro 18.292,68

Le cartelle cliniche dovranno essere consegnate unitamente alla fattura annuale giustificata dagli interventi svolti con all'atto amministrativo con il quale il medico veterinario dell'ASL ha disposto il ricovero presso la struttura sanitaria.

Art. 3 – Durata ed importo del servizio

Il servizio avrà decorrenza dalla data di consegna dello stesso, che avverrà con atto formale, fino alla scadenza del mandato del Presidente dell'Unione dei Comuni "MONTEDORO", per n°15 prestazioni professionali in favore di n° 15 randagi (cani, gatti) anno/per ogni comune facente parte dell'Unione dei Comuni "MONTEDORO", durante il periodo di convenzione, l'Amministrazione Unionale corrisponderà all'aggiudicatario l'importo onnicomprensivo, a corpo e forfettario annuo, pari ad € 18.292,68 (diciottomiladuecentonovantadue/68), compreso I.V.A. e CAP.

L'eventuale superamento della quota sopra riportata di 15 prestazioni professionali in favore di n° 15 randagi (cani, gatti) anno/per ogni comune, verrà calcolata, ognuna, a carico di ogni comune, in rapporto alla quota di partecipazione del comune per il quale verrà effettuata la prestazione.

Il pagamento avverrà in unica rata annuale, a seguito di presentazione di relativa fattura, corredata dagli atti amministrativi con cui il medico veterinario dell'ASL ha disposto il ricovero.

Con il suddetto pagamento si intendono compensate le cure, i medicinali, gli eventuali oneri per il trasporto e ogni e qualsiasi attività svolta a tutela della salute degli animali, nessuna esclusa e non darà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo di sorta in relazione alle prestazioni che si saranno rese necessarie.

Art. 4 – Soggetti abilitati a partecipare

Alla gara possono partecipare i titolari di ambulatorio veterinario e/o clinica veterinaria, siti nella Provincia di Taranto, che abbiano a disposizione almeno 2 box ricoveri esclusivamente riservati per l'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione, climatizzati e sorvegliati h 24 da medici veterinari per la degenza e l'osservazione dei feriti – malati.

Art. 5 – Gestione e organizzazione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario, con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale.

Sono **INCLUSE** le spese per il trasporto di cani e gatti randagi dalla struttura sanitaria al canile sanitario-rifugio in caso di sterilizzazione, o, se idonei, per la **reimmissione** sul territorio.

Art. 6 – Vigilanza e controlli sul servizio

Resta nella piena facoltà dell'Ente comunale richiedere all'Asl, in qualsiasi momento, informazioni e controlli sul regolare svolgimento del servizio.

Allo stesso Ente comunale è riconosciuto il diritto di effettuare verifiche nella struttura che ospita gli animali, nonché di controllare l'attività svolta dall'aggiudicatario.

Qualora l'Ente accerti in sede di verifica e controllo, violazioni ed inadempienze a carico dell'appaltatore, dovrà provvedere alla contestazione scritta delle stesse, prodromica ai provvedimenti di cui agli articoli seguenti.

L'incaricato dell'Ente avrà la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, tutti i controlli e le ispezioni che riterrà opportuni, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell'aggiudicatario.

Art. 7 – Obblighi assicurativi, responsabilità e cauzione

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni in qualsiasi modo correlati al servizio di cui trattasi, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale è l'unico e direttamente responsabile.

I Comuni sono, pertanto, tenuti indenni da ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, provocati nel corso di svolgimento del servizio in oggetto e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Art. 8 - Divieto di subappalto

Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte, né tanto meno è ammesso l'utilizzo di rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, o di sua parte, secondo le disposizioni di leggi vigenti.

Art. 9 – Risoluzione del contratto e cause di decadenza

Il responsabile dell'Unione dei Comuni Montedoro potrà risolvere la presente Convenzione senza oneri a proprio carico, previa comunicazione con raccomandata A/R o PEC, nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio:

1. non provveda, entro 30 giorni dall'invito, a sottoscrivere apposito contratto;
2. non ponga rimedio, entro il termine assegnatogli, alla terza inadempienza contrattuale contestatagli e non giustificata;
3. subappalti il servizio, in tutto o in parte, come disposto dal precedente art. 8;
4. venga dimostrato, in sede di controllo, in possesso di requisiti oggetto di autocertificazione falsi o non rispondenti a quanto dichiarato;

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non stabilito nella presente Convenzione, le parti rimandano alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili alla fattispecie, ed in particolare alla normativa prevista dal codice civile per il contratto d'opera professionale.

In caso di controversia inerente l'esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a risolvere bonariamente la stessa, fatto salvo, nel caso d'impossibilità a definirla in tal modo, il ricorso all'autorità giurisdizionale competente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Unione dei Comuni "MONTEDORO"

Arch. Nicola Antonante.....

Per la Società

ALL' UNIONE DEI COMUNI
"MONTEDORO"
SETTORE TECNICO – SERVIZIO AMBIENTE
Via Skandenberg
C/o Comune di Faggiano
74020 FAGGIANO (TA)

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO,
E CURA CANI RANDAGI E GATTI LIBERI, NON DI PROPRIETÀ, RINVENUTI
FERITI E/O MALATI SUI TERRITORI DEI COMUNI ADERENTI**

DOMANDA DI AMMISSIONE ED OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritt _____
nat a _____ (Prov. _____) il _____ e
residente in _____ (Prov. _____) alla via _____,
C.F. _____, in qualità di legale rappresentante della Ditta
_____ con sede e domicilio
fiscale in _____ alla via _____
P.IVA _____ tel/fax _____
_____ pec _____
e-mail _____
n. di iscrizione al relativo Albo Professionale _____
n. di posizione ENPAV _____
codice Ditta INAIL _____

CHIEDE

Di partecipare alla procedura pubblica per l'affidamento del servizio di ricovero, e cura cani randagi e gatti liberi, non di proprietà, rinvenuti feriti e/o malati sul territorio comunale, da garantire 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, nelle modalità e nei tempi meglio specificati nello schema di Convenzione (Allegato B)

Al tal fine, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti ed uso di atti falsi, della relativa responsabilità penale e dalle sanzioni all'uopo previste,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R., sotto la propria esclusiva responsabilità, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta e in relazione alla procedura in oggetto:

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea;

- di godere dei diritti civili e politici;
- di aver conseguito la Laurea in medicina veterinaria ed il titolo di abilitazione all'esercizio della professione;
- di essere iscritto all'Albo dei medici veterinari;
- di essere iscritto all'ENPAV;
- di essere in possesso dell'accreditamento regionale ai fini dell'anagrafe canina;
- che non sussistono, né sono sussistiti nell'anno antecedente alla data del bando di gara, i "Motivi di esclusione" previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- di disporre, non necessariamente a titolo di proprietà, di struttura sanitaria veterinaria regolarmente autorizzata presso la quale verrà assicurato il servizio h 24, come meglio specificato nell'allegato schema di Convenzione (Allegato B);
- di nulla pretendere dai Comuni aderenti a Unione dei Comuni "MONTEDORO" dal servizio veterinario della ASL nel caso in cui non si possa procedere all'esecuzione degli interventi in oggetto per controindicazioni dovute allo stato di salute rilevato al momento dell'esame obiettivo generale o dell'indagine anamnestica; in tal caso si dovrà provvedere ad inviare opportuna segnalazione al Comune e alla ASL – servizi veterinari;
- di aver preso completa visione delle condizioni contenute nell'Avviso Pubblico (Allegato A) e nello schema di Convenzione (Allegato B), e di accettare le stesse integralmente e incondizionatamente;
- di conoscere gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione degli animali e condizioni di lavoro in genere, di cui garantisce la piena osservanza;
- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- di aver preso atto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi;

OFFRE

- rispetto al prezzo onnicomprensivo, a corpo e forfettario annuo di € **18.292,68** (eurodicottomiladuecentonovantadue/68) compresa I.V.A. e CAP;
- un ribasso percentuale del _____ % (dico _____ %),
- per un prezzo complessivo di € _____ (dico _____ euro _____);

SI IMPEGNA A

- verificare la presenza – assenza del microchip del cane e la relativa iscrizione all'anagrafe canina prima di effettuare l'intervento;
- verificare lo stato di salute dell'animale da curare e/o operare attraverso un esame obiettivo generale e/o indagine anamnestica;
- effettuare sotto la sua diretta responsabilità tutti gli atti necessari per il contenimento, la sedazione, la preparazione dell'animale all'intervento chirurgico qualora necessario;

- effettuare tutte le opportune cure mediche e chirurgiche;
- provvedere alla compilazione di apposita scheda individuale di accompagnamento, contenente i dati del cane con il numero di microchip (ove esistente) e la data dell'intervento;
- trasmettere all' Unione dei Comuni "MONTEDORO" – Settore Ragioneria, a cadenza annuale, la fattura per il servizio e la copia dei moduli ASL giustificativi degli interventi eseguiti;
- produrre, in qualsiasi momento e su richiesta, ogni documentazione attestante la veridicità delle proprie dichiarazioni e di quanto trasmesso in allegato;

1 sottoscritt_ allega:

Lo schema della Convenzione (Allegato B) con la firma del rappresentante legale in ogni sua pagina per accettazione;

L'istanza di ammissione (Allegato C) con l'offerta economica e la sottoscrizione delle relative dichiarazioni;

Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;

Curriculum vitae redatto in formato europeo.

Data e luogo _____

Il Legale Rappresentante
